

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Decreto-legge 111/05: Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 5948 Governo (Parere alle Commissioni III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	15
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	22
Delega al Governo per l'adozione di misure e strumenti operativi per la tutela sanitaria dei militari. Nuovo testo C. 5048 Minniti (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	15
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	23
Conferimento della Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo impegnate in operazioni militari e civili a sostegno della pace. Esame emendamenti C. 5922 Governo, approvato dalla IV Commissione del Senato (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	15
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	24
Disposizioni per il recupero e la riqualificazione dei centri storici. Nuovo testo C. 5470 Iannuzzi ed abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	16
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	25
Disposizioni in materia di contratti di formazione-lavoro per i medici specializzandi. Nuovo testo C. 3687 Battaglia ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	18
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	27
SEDE REFERENTE:	
Circoscrizioni di decentramento comunale. C. 5808 De Luca (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	18
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2 e abb. in materia ordinamento della polizia locale, dei rappresentanti dell'UPI e dell'ANCI	20
Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2 e abb. in materia ordinamento della polizia locale, del Prof. Luca Mezzetti, dell'Università di Udine	21
Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2 e abb. in materia ordinamento della polizia locale, del Dott. Felice Serra, presidente ACUPM	21
AVVERTENZA	21

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 7 luglio 2005. — Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.

La seduta comincia alle 9.15.

Decreto-legge 111/05: Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali.

C. 5948 Governo.

(Parere alle Commissioni III e IV).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame.

Pierantonio ZANETTIN (FI), *presidente e relatore*, illustra brevemente il contenuto del provvedimento all'esame del Comitato, facendo presente che le disposizioni dallo stesso recate appaiono riconducibili alle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », « difesa e Forze armate » e « sistema tributario e contabile dello Stato », che, rispettivamente, le lettere *a)*, *d)* ed *e)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riservano alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Osserva inoltre che le disposizioni recate dall'articolo 11 appaiono riconducibili alla materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale », la cui disciplina è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dalla lettera *l)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, mentre quelle di cui all'articolo 14 sembrano riconducibili alla materia « tutela della salute », affidata alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione. Conclusivamente, ritenendo che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (*vedi allegato 1*).

Delega al Governo per l'adozione di misure e strumenti operativi per la tutela sanitaria dei militari. Nuovo testo C. 5048 Minniti.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame.

Pierantonio ZANETTIN (FI), *presidente*, sostituendo il relatore, illustra brevemente il contenuto del provvedimento all'esame del Comitato, facendo presente che le disposizioni dallo stesso recate sono essenzialmente riconducibili, alla materia « difesa e Forze armate » che la lettera *d)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Rileva altresì che, con riferimento alle materie oggetto della delega, assumono rilievo anche le materie « previdenza sociale », « tutela e sicurezza del lavoro » e « tutela della salute » che l'articolo 117, secondo comma, lett. *o)*, e terzo comma, della Costituzione attribuiscono in parte alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e in parte alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni. Ritenendo che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (*vedi allegato 2*).

Conferimento della Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo impegnate in operazioni militari e civili a sostegno della pace.

Esame emendamenti C. 5922 Governo, approvato dalla IV Commissione del Senato.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame.

Pierantonio ZANETTIN (FI), *presidente*, sostituendo il relatore, dopo aver ricordato che il Comitato aveva già espresso, nella seduta del 23 giugno 2005, parere favorevole sul provvedimento volto al conferimento della Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo impegnate in operazioni militari e civili a sostegno della pace, illustra brevemente il contenuto dell'emendamento 1.1 del relatore, approvato in linea di principio dalla IV Commissione (Difesa) in sede legislativa, facendo presente che le disposizioni dallo stesso recate appaiono riconducibili alle materie « difesa e forze armate » e « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », che l'articolo 117, secondo comma, lettere *d*) e *g*), della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Ritenendo che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (*vedi allegato 3*).

Disposizioni per il recupero e la riqualificazione dei centri storici.

Nuovo testo C. 5470 Iannuzzi ed abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

Il Comitato inizia l'esame.

Sesa AMICI (DS-U), *relatore*, illustra brevemente il contenuto del nuovo testo unificato della proposta di legge C. 5470 Iannuzzi ed abbinate, recante disposizioni per il recupero e la riqualificazione dei centri storici, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti in sede referente, rilevando che l'articolo 1, ai commi 1 e 2, conferisce ai comuni la facoltà di individuare, all'interno del perimetro dei centri storici, « le zone in cui realizzare interventi integrati, pubblici e

privati, finalizzati alla riqualificazione urbana », e che tali interventi possono consistere nel « risanamento e recupero del patrimonio edilizio da parte di privati », nella « realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, compresa la manutenzione straordinaria di beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale, nonché il miglioramento e l'adeguamento dei servizi urbani ». Osserva altresì che il comma 3 del medesimo articolo 1 prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, possono essere individuati « antichi insediamenti urbanistici in comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, da equiparare ai centri storici » ai fini dell'applicazione della legge in esame, e ai quali assegnare il marchio « borghi antichi d'Italia ». Rileva inoltre che, al fine di contribuire all'attuazione dei predetti interventi, l'articolo 2 istituisce un « Fondo nazionale per la riqualificazione urbana dei centri storici », affidando a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione delle modalità di ripartizione delle risorse ad esso assegnate, prevedendo che il 25 per cento delle suddette risorse sia destinato agli interventi per i borghi antichi d'Italia. Fa presente, quindi, che le disposizioni recate dal provvedimento, quanto alle attività in esso disciplinate, concernenti interventi edilizi e realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, appaiono riconducibili, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, alla materia « governo del territorio », che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione affida alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni. Osserva inoltre che, in ragione della finalità degli interventi oggetto del provvedimento, consistente nella riqualificazione urbana dei centri storici e dei cosiddetti « borghi antichi d'Italia », possa essere richiamata anche la materia « va-

lorizzazione dei beni culturali e ambientali» di cui al medesimo terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione. A tale proposito ricorda che, secondo quanto ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale, nelle materie di legislazione concorrente «non possono trovare oggi spazio interventi finanziari diretti dello Stato a favore dei comuni, vincolati nella destinazione, per normali attività e compiti di competenza di questi ultimi», se non nell'ambito della disciplina degli speciali interventi finanziari in favore di determinati comuni ai sensi del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione. Appare pertanto, a suo avviso, imprescindibile, al fine di valutare la conformità delle disposizioni recate dal provvedimento al dettato costituzionale, verificare se le medesime configurino un intervento riconducibile alla previsione del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione. In proposito, fa presente che secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, gli interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione devono essere aggiuntivi rispetto al finanziamento integrale delle funzioni spettanti ai comuni, riferirsi a finalità di perequazione e di garanzia enunciate dalla stessa norma costituzionale o comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni, debbono essere indirizzati a determinati comuni o categorie di comuni, e debbono altresì prevedere, qualora riguardino ambiti di competenza legislativa delle regioni, che quest'ultime siano chiamate ad esercitare compiti di programmazione e di riparto dei fondi all'interno del proprio territorio. Più in particolare, la Corte Costituzionale ha precisato che per ricondurre una determinata tipologia di interventi a favore dei comuni nell'ambito degli interventi speciali di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione occorre che essi siano finalizzati al perseguimento di «una finalità qualificante» diversa dal normale esercizio delle funzioni degli enti interessati e non devono essere disposti in favore della generalità degli enti, sicchè gli enti de-

stinatari devono essere concretamente individuati. In proposito, non ritiene che la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 individui con sufficiente determinatezza gli enti destinatari dei finanziamenti, facendo infatti generico riferimento ai comuni nell'ambito del cui perimetro è presente un centro storico. Peraltro, occorre considerare che gli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 sono definiti in modo alquanto generico e che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 16 del 2004, con la quale, peraltro, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25, comma 10, della legge finanziaria 2002, istitutivo del «Fondo per la riqualificazione urbana dei comuni», ha rilevato che ogni intervento sul territorio può di per sé essere presentato come volto alla «riqualificazione urbana» del territorio medesimo. Conclusivamente, nel presupposto che i suddetti interventi appaiono in larga parte riconducibili all'esercizio di funzioni proprie degli enti locali interessati, e che il provvedimento in esame configura quindi uno strumento di finanziamento, fra l'altro solo parziale, di normali opere e servizi comunali, formula un parere favorevole con una condizione, volta a indicare alla Commissione di merito l'esigenza di riformulare l'articolo 1, al fine di conformare le disposizioni da esso recate, attinenti ad interventi riconducibili a materie di competenza legislativa regionale, ai principi stabiliti in materia dal quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, sia sotto il profilo della determinazione degli enti destinatari dei finanziamenti vincolati, sia sotto il profilo della finalità degli interventi, che debbono essere diversi dal normale esercizio delle funzioni attribuite ai comuni.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole con una condizione formulata dal relatore (*vedi allegato 4*).

Disposizioni in materia di contratti di formazione-lavoro per i medici specializzandi.**Nuovo testo C. 3687 Battaglia ed abb.**

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame.

Pierantonio ZANETTIN (FI), *presidente*, sostituendo il relatore, illustra brevemente il contenuto dell'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 3687 ed abbinata, recante disposizioni in materia di contratti di formazione-lavoro per i medici specializzandi, quale risultante dagli ulteriori emendamenti approvati dalla XII Commissione in sede referente. Fa presente comunque che tale nuovo articolato non incide sul quadro complessivo delle competenze legislative già delineate dal Comitato in occasione dell'espressione, in data 6 ottobre 2004, del parere favorevole sulla precedente formulazione del testo. Si tratta, in particolare, delle materie « norme generali sull'istruzione », « previdenza sociale » e « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere n), o) e g) della Costituzione. Ritenendo quindi che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole.

Sesa AMICI (DS-U), dichiara il voto contrario sulla proposta di parere favorevole del relatore, non tanto con riguardo alle considerazioni, che condivide, riferite alle questioni inerenti alla corretta ripartizione della competenza legislativa tra lo Stato e le regioni, quanto invece sulla base di considerazioni di merito sollevate dai gruppi di opposizione nella Commissione competente in sede referente. Manifesta perplessità, in particolare, con riferimento alla disposizione concernente la stipula di un nuovo contratto di formazione specialistica, laddove la normativa vigente prevede, invece, la stipula di uno specifico

contratto annuale di formazione-lavoro. Formula inoltre rilievi critici relativamente al trasferimento delle risorse per la formazione dei medici specialisti dallo stato di previsione del Ministero della salute a quello del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché con riguardo all'iscrizione dei titolari di contratti formazione specialistica ad una apposita gestione separata (INPS), a decorrere dal 1° gennaio 2004, tenuto conto che la normativa vigente prevede che, ai fini previdenziali ed assistenziali, la contribuzione dovuta dal datore di lavoro sia pari al 75 per cento di quella ordinaria per il settore sanitario, rideterminabile con decreti interministeriali emanati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in relazione all'evoluzione del trattamento previdenziale dei contratti di formazione lavoro.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (*vedi allegato 5*).

La seduta termina alle 9.30.**SEDE REFERENTE**

Giovedì 7 luglio 2005. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario per l'interno, Antonio D'Alì.

La seduta comincia alle 14.45.**Circoscrizioni di decentramento comunale.****C. 5808 De Luca.***(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 6 luglio 2005.

Vincenzo DE LUCA (DS-U) fa presente che la proposta di legge di cui è primo firmatario e i cui contenuti sono stati illustrati nella seduta di ieri dal relatore, rappresenta un intervento minimale, volto

a novellare l'articolo 17 del decreto legislativo n. 267 del 2000, recante il testo unico sugli enti locali, che si rende necessario a fronte di talune problematiche che sono emerse per i comuni piccoli e medi in ordine all'obbligo di istituzione delle circoscrizioni di decentramento nel loro ambito. Fa riferimento, in particolare, all'incremento della burocratizzazione nel rapporto tra cittadini e amministrazione comunale e al peso degli oneri connessi all'istituzione e al funzionamento dei consigli circoscrizionali. A fronte di tali criticità, si deve invece constatare che l'utilità stessa, per un comune, di dotarsi di tali organismi di decentramento sembra venire progressivamente meno, anche a seguito delle norme di semplificazione del rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione entrate recentemente in vigore, che prevedono un'ampia facoltà di fare ricorso all'autocertificazione. Peraltro, le risorse finanziarie che i comuni sono tenuti a destinare al funzionamento dei consigli circoscrizionali potrebbero essere più opportunamente destinate dalle amministrazioni locali ad esigenze più urgenti, quali ad esempio l'assistenza sociale e i servizi alla persona, la scuola e la manutenzione delle opere pubbliche. Alla luce del complesso di tali considerazioni, auspica che il provvedimento possa seguire un *iter* spedito, che potrebbe eventualmente essere ancor più accelerato ove si ritenesse di richiedere il trasferimento alla sede legislativa.

Maurizio SAIA (AN), nell'associarsi alle considerazioni del deputato De Luca, che ha rappresentato efficacemente le criticità che, soprattutto per i comuni piccoli e medi, comporta l'obbligo di istituire circoscrizioni di decentramento comunale. Fa presente, peraltro, che la proposta di legge è volta anche a prendere atto di un evidente distacco che, soprattutto negli ultimi anni, ha caratterizzato il rapporto tra cittadini e organi circoscrizionali. Preannuncia infine la presentazione di un emendamento che, analogamente a quanto previsto nella bozza di decreto legislativo predisposta dal Ministero dell'interno in

sede di adeguamento del testo unico sugli enti locali al titolo V della parte seconda della Costituzione, sarà volto ad estendere a tutti i comuni la possibilità di decidere, nell'esercizio dell'autonomia statutaria, se provvedere o meno all'istituzione delle circoscrizioni, atteso che, sul punto, non hanno ragione di esistere differenze fondate sul requisito della consistenza della popolazione residente.

Gregorio FONTANA (FI), *relatore*, ricorda che già nella seduta di ieri, a conclusione della sua relazione introduttiva, aveva sottolineato come, ai fini della prosecuzione dell'*iter* sulla proposta di legge di esame, fosse rilevante conoscere dal rappresentante del Governo quali siano i tempi previsti per l'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, della bozza di decreto legislativo inviata dal Ministero dell'interno agli altri dicasteri competenti, ai fini dell'acquisizione del prescritto concerto.

Donato BRUNO, *presidente*, prima che il rappresentante del Governo dia seguito alla richiesta di chiarimenti formulata dal relatore, alla quale peraltro si era associato, già nel corso della seduta di ieri, anche il deputato Bressa, fa comunque presente che la Commissione è tenuta a concludere l'esame del provvedimento in tempo utile per l'inizio del suo esame da parte dell'Assemblea, che è previsto a partire da venerdì 22 luglio 2005.

Il Sottosegretario Antonio D'ALÌ, conferma, come peraltro anticipato in alcuni dei precedenti interventi, che, nell'ambito della bozza di decreto legislativo di adeguamento del testo unico degli enti locali al titolo V della parte seconda della Costituzione, è contenuta una disposizione volta a riformulare l'articolo 17 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nel senso di prevedere che ogni decisione in ordine all'istituzione, nel proprio ambito territoriale, di circoscrizioni di decentramento, sia rimessa ad ogni singolo co-

mune, a prescindere dalla consistenza numerica della sua popolazione e nel pieno rispetto del principio costituzionale di autonomia statutaria degli enti locali. Quanto ai tempi di conclusione della procedura di emanazione dello schema di decreto legislativo *in itinere*, assicura che il Governo si farà carico di trasmetterlo alle Commissioni parlamentari competenti il prima possibile. Nel frattempo, ove il Parlamento dovesse effettivamente affrontare tale questione, il Governo sarebbe favorevole ad una novella che andasse nel senso sopra descritto, consentendo a tutti i comuni di decidere autonomamente se procedere o meno al decentramento in circoscrizioni.

Remo DI GIANDOMENICO (UDC) condivide la posizione espressa dal rappresentante del Governo, in quanto la ritiene in grado di assicurare pienamente l'implementazione del principio costituzionale di autonomia statutaria degli enti locali.

Carlo LEONI (DS-U) chiede al rappresentante del Governo maggiori dettagli circa i tempi previsti per la conclusione dell'*iter* di esame della bozza di decreto legislativo predisposta dal ministero dell'interno.

Il Sottosegretario Antonio D'ALÌ fa presente che la delega conferita dall'articolo 2 della legge n. 131 del 2003, la cosiddetta « legge La Loggia », scade il 31 dicembre 2005. Ritiene tuttavia che, nonostante il proficuo lavoro svolto dal Ministero dell'interno, che si è avvalso della Commissione guidata dal professor Massimo Vari, non sarà facile rispettare tale scadenza, tenuto conto che, successivamente all'acquisizione del concerto con gli altri dicasteri, il provvedimento dovrà essere trasmesso, per il parere, al Consiglio di Stato e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Solo successivamente a tali adempimenti, lo

schema di decreto legislativo potrà essere trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti, alle quali, peraltro, compete, di esprimere un doppio parere. L'intento del Governo, comunque, è di fare in modo che le novelle al testo unico sugli enti locali possano entrare in vigore in tempo utile per lo svolgimento delle prossime consultazioni amministrative.

Donato BRUNO, *presidente*, tenuto conto dei tempi previsti in sede di programmazione dei lavori dell'Assemblea per l'esame del provvedimento, fissa sin d'ora il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 12 luglio 2005, alle ore 18, fermo restando che la discussione di carattere generale potrà proseguire anche nella stessa seduta di martedì. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05. alle 15.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 7 luglio 2005.

Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2 e abb. in materia ordinamento della polizia locale, dei rappresentanti dell'UPI e dell'ANCI.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.50.

Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2 e abb. in materia ordinamento della polizia locale, del Prof. Luca Mezzetti, dell'Università di Udine.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.50 alle 16.30.

Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2 e abb. in materia ordinamento della polizia locale, del Dott. Felice Serra, presidente ACUPM.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.30 alle 16.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

*Attività di relazione istituzionale.
C. 1567 Pisicchio, C. 3485 Daniele Galli e
C. 5567 Colucci.*

*Semplificazione e riassetto normativo per
l'anno 2005.
C. 5864 Governo, approvato dal Senato.*

ALLEGATO 1

Decreto-legge 111/05: Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali. (C. 5948 Governo).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri, esaminato il testo del disegno di legge C 5948 del Governo, di conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, che dispone la partecipazione italiana a missioni internazionali,

rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », « difesa e Forze armate » e « sistema tributario e contabile dello Stato », che, rispettivamente, le lettere *a)*, *d)* ed *e)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riservano alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

osservato, altresì, che le disposizioni recate dall'articolo 11 appaiono ricondu-

cibili alla materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale », la cui disciplina è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dalla lettera *l)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, mentre quelle di cui all'articolo 14 sembrano riconducibili alla materia « tutela della salute », affidata alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

**Delega al Governo per l'adozione di misure e strumenti operativi
per la tutela sanitaria dei militari (nuovo testo C. 5048 Minniti).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri,
rilevato che le disposizioni da esso recate sono essenzialmente riconducibili, alla materia « difesa e Forze armate » che la lettera *d*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

rilevato che, con riferimento alle materie oggetto della delega da esso recata assumono rilievo anche le materie « previdenza sociale », « tutela e sicurezza del lavoro » e « tutela della salute » che l'arti-

colo 117, secondo comma, lettera *o*) e terzo comma della Costituzione attribuiscono in parte alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e in parte alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Conferimento della Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo impegnate in operazioni militari e civili a sostegno della pace. (Esame emendamenti C. 5922 Governo, approvato dalla IV Commissione del Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri, esaminato l'emendamento 1.1 del relatore, riferito al disegno di legge C. 5922, in materia di « Conferimento della Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo impegnate in operazioni militari e civili a sostegno della pace », approvato in linea di principio dalla IV Commissione,

rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alle materie « difesa e forze armate » e « ordinamento e

organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », che l'articolo 117, secondo comma, lettere *d*) e *g*) della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Disposizioni per il recupero e la riqualificazione dei centri storici.
(Nuovo testo C. 5470 Iannuzzi ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri, esaminato il nuovo testo unificato della proposta di legge C. 5470 Iannuzzi ed abbinate, recante disposizioni per il recupero e la riqualificazione dei centri storici, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti in sede referente,

rilevato che l'articolo 1, commi 1 e 2, del provvedimento in esame conferisce ai comuni la facoltà di individuare, all'interno del perimetro dei centri storici, « le zone in cui realizzare interventi integrati, pubblici e privati, finalizzati alla riqualificazione urbana », e che tali interventi possono consistere nel « risanamento e recupero del patrimonio edilizio da parte di privati », nella « realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, compresa la manutenzione straordinaria di beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale, nonché il miglioramento e l'adeguamento dei servizi urbani »,

rilevato, altresì, che il comma 3 del medesimo articolo 1, prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, possono essere individuati « antichi insediamenti urbanistici in comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, da equiparare ai centri storici » ai fini dell'applicazione della legge in esame, e ai quali assegnare il marchio « borghi antichi d'Italia »

rilevato, inoltre, che al fine di contribuire all'attuazione dei predetti interventi, l'articolo 2 istituisce un « Fondo nazionale per la riqualificazione urbana dei centri storici », affidando a un decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione delle modalità di ripartizione delle risorse ad esso assegnate, prevedendo che il 25 per cento delle suddette risorse sia destinato agli interventi per i borghi antichi d'Italia,

ritenuto che le disposizioni recate dal provvedimento in esame, quanto alle attività in esso disciplinate (interventi edilizi e realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico), siano riconducibili, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. nn. 362 del 2003, 16 del 2004 e 232 del 2005), alla materia « governo del territorio », che l'articolo 117, terzo comma della Costituzione affida alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni;

ritenuto che, in ragione della finalità degli interventi oggetto del provvedimento in esame, vale a dire la riqualificazione urbana dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia, possa essere richiamata anche la materia « valorizzazione dei beni culturali e ambientali » di cui al medesimo terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

preso atto che, secondo quanto ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale (sent. nn. 370 del 2003, 16, 49 e 423 del 2004, 222 del 2005) nelle materie di legislazione concorrente « non possono trovare oggi spazio interventi finanziari diretti dello Stato a favore dei comuni,

vincolati nella destinazione, per normali attività e compiti di competenza di questi ultimi », se non nell'ambito della disciplina degli speciali interventi finanziari in favore di determinati comuni ai sensi del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione,

ritenuto, pertanto, che per valutare la conformità delle disposizioni recate dal provvedimento in esame al dettato costituzionale occorre verificare se le medesime configurino un intervento riconducibile alla previsione del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione,

preso atto che, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, gli interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione devono essere aggiuntivi rispetto al finanziamento integrale delle funzioni spettanti ai comuni, riferirsi a finalità di perequazione e di garanzia enunciate dalla stessa norma costituzionale o comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni, debbono essere indirizzati a determinati comuni o categorie di comuni, e debbono altresì prevedere, qualora riguardino ambiti di competenza legislativa delle regioni, che quest'ultime siano chiamate ad esercitare compiti di programmazione e di riparto dei fondi all'interno del proprio territorio,

rilevato, in particolare, che secondo la giurisprudenza costituzionale per ricondurre una determinata tipologia di interventi a favore dei comuni nell'ambito degli interventi speciali di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione occorre che tali interventi siano finalizzati al perseguimento di « una finalità qualificante » diversa dal normale esercizio delle funzioni degli enti interessati e non devono essere disposti in favore della generalità degli enti, sicchè gli enti destinatari devono essere concretamente individuati,

ritenuto che la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 non individua con sufficiente determinatezza gli enti destinatari dei finanziamenti, facendo generico riferimento ai comuni nell'ambito del cui perimetro è presente un centro storico,

ritenuto, altresì, che gli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 sono definiti in modo alquanto generico e che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 16 del 2004 (con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25, comma 10, della legge finanziaria 2002, istitutivo del « Fondo per la riqualificazione urbana dei comuni ») ha rilevato che ogni intervento sul territorio può di per sé essere presentato come volto alla « riqualificazione urbana » del territorio medesimo,

ritenuto, pertanto, che i suddetti interventi appaiono in larga parte riconducibili all'esercizio di funzioni proprie degli enti locali interessati, e che il provvedimento in esame configuri quindi uno strumento di finanziamento, fra l'altro solo parziale, di normali opere e servizi comunali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1. sia riformulato l'articolo 1, al fine di conformare le disposizioni da esso recate, attinenti ad interventi riconducibili a materie di competenza legislativa regionale, ai principi stabiliti in materia dal quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, sia sotto il profilo della determinazione degli enti destinatari dei finanziamenti vincolati, sia sotto il profilo della finalità degli interventi, che debbono essere diversi dal normale esercizio delle funzioni attribuite ai comuni.

ALLEGATO 5

Disposizioni in materia di contratti di formazione-lavoro per i medici specializzandi. (Nuovo testo C. 3687 Battaglia ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri, esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 3687 ed abbinata, recante disposizioni in materia di contratti di formazione-lavoro per i medici specializzandi, quale risultante dagli ulteriori emendamenti approvati dalla XII Commissione in sede referente nella seduta del 28 giugno 2005, visto il parere favorevole espresso sul precedente testo unificato in data 6 otto-

bre 2004, e ritenuto che le ulteriori modifiche apportate dalla Commissione di merito non incidano sul quadro complessivo delle competenze legislative in esso delineate,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE